



**DETERMINAZIONE N. 16 DEL 7 MARZO 2023**

**Oggetto: Proposta InfoCamere per recupero Diritto Annuale anno 2022 mediante ravvedimento operoso.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Tenuto presente l'art. 18 della Legge 29.12.1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, nonché le relative disposizioni concernenti il Diritto Annuale che le imprese iscritte od annotate nel Registro Imprese devono versare alle Camere di Commercio;

Preso atto che il comma 1, lettera b) dell'art. 6 del Regolamento sull'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di ritardato od omesso pagamento del diritto annuale di cui al Decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 54 del 27.1.2005 prevede che per le imprese che non provvedono nei termini al pagamento del diritto annuale, o vi provvedono in ritardo o in parte, di potere ricorrere all'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", costituito da una sanzione in misura ridotta, se la regolarizzazione avviene entro un anno dal termine di pagamento previsto dalle disposizioni in vigore;

Preso atto che Infocamere, ha realizzato un progetto teso all'incremento del ricorso da parte delle imprese inadempienti, al ravvedimento operoso, sia per aumentare la percentuale di riscossione del tributo in argomento, sia per limitare il numero delle imprese da inserire nel ruolo esattoriale;

Rilevato che il citato progetto si basa su un approccio con contatto personalizzato via PEC e telefono, bilanciando l'aspetto di informazione e supporto all'impresa con l'intento di puro sollecito. Le fasi di cui si compone il servizio sono le seguenti:

- Campagna mailing via PEC;
- Contact Center Inbound dedicato per assistenza e informazioni;
- Campagna Outbound verso target specifico.

Il sollecito sarà di carattere puramente informativo, non assolutamente assimilabile ad un'azione di accertamento formale attuata dalla Camera di Commercio.

Ritenuto di potere accogliere, la superiore proposta, atteso che è interesse della Camera di Commercio incrementare le proprie entrate riducendo al minimo il ricorso alla fase coattiva, mediante ruolo esattoriale, dando inoltre prova di volere mantenere con le imprese un rapporto fiduciario a vantaggio dell'immagine complessiva dell'Ente, soprattutto in un momento di riordino del sistema camerale;

Vista la L. R. 12.7.2011, n. 12, con la quale sono stati recepiti nella Regione Siciliana il Decreto Legislativo 12.4.2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e sue successive modifiche ed integrazioni, e il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, contenente il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 1 dell'art. 24 della L. R. 17.5.2016, n. 8, il quale sostituendo il comma 1 della predetta L. R. n. 12/2011, dispone che a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto



Legislativo 18.4.2016, n. 50, nel territorio della Regione si applicano le disposizioni in esso contenute;

Visto il successivo comma 4 dell'art. 24 della citata L. R. n. 8/2016, il quale prevede che tutti i riferimenti al D. Lgs. n. 163/2006, contenuti nella L. R. n. 12/2011, si devono intendere riferiti alle omologhe disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in base alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della predetta L. R. 12/2011, le disposizioni in essa contenute si applicano anche agli enti vigilati dalla Regione Siciliana;

Vista la lettera a) del comma 2 dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50, il quale dà facoltà alle stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 dello stesso decreto, di procedere ad affidamenti di servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00 mediante affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti, in materia di affidamento di servizi a società in house, l'art. 5 e l'art. 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, i quali prevedono rispettivamente l'esclusione dalle disposizioni del codice dei predetti affidamenti e la motivazione e la ragione del mancato ricorso al mercato per l'affidamento del servizio, nonché l'art. 16 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175, concernente le società in house;

Rilevata la opportunità di fare ricorso alle superiori disposizioni legislative e regolamentari, sia perché l'importo per le prestazioni ed i servizi in argomento è inferiore alla soglia fissata dal richiamato art. 36 del citato D. Lgs. n. 50/2016, sia perché appare inevitabile oltre che conveniente per la Camera l'affidamento dell'incarico alla società di sistema Infocamere S.c.p.a., la quale gestisce per le Camere italiane tutte le fasi di riscossione del diritto annuale, la cui attività e la cui competenza e specializzazione in tale settore non risultano rinvenibili sul mercato;

#### **DETERMINA**

- per tutto quanto descritto nella parte narrativa del presente provvedimento, di accogliere per il Diritto annuale non pagato per l'anno 2022 la proposta formulata da InfoCamere, contenuta nella nota prot. n. 25827/E del 24.10.2022, finalizzata alla esecuzione di un servizio teso ad incrementare il ricorso all'istituto del cosiddetto "ravvedimento operoso", per alcune di quelle imprese che hanno omesso di pagare il diritto annuale per l'anno 2022 il cui costo sarà fatturato a listino in misura del 9% su quanto riscosso;
- di autorizzare alla liquidazione del corrispettivo del servizio, previa utilizzazione della somma occorrente, a seguito del numero e delle ditte che aderiranno e del relativo importo riscosso, sul conto 325056/BB01 "Oneri per la riscossione di entrate" del bilancio camerale per l'esercizio 2023;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sezione del sito istituzionale della Camera denominata "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione "Provvedimenti" - "Provvedimenti dirigenti" - "Provvedimenti del Segretario Generale" e nella sottosezione "Bandi e contratti" - "Delibere e determine a contrarre".

Il Segretario Generale  
Dott. Rosario Condorelli